



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24/04/2024

Verbale numero 18

COPIA

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 20.15, ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, in prima convocazione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, su numero 12, assegnati e in carica, risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

ROMANDINI ELICIO	Sindaco
AMATUCCI ANNUNZIO	Consigliere
ANASTASI GIOVANNI	Consigliere
BONVETTI VERONICA	Consigliere
CAMPANELLI NAZZARENO	Consigliere
CIANCHELLA SIMONE	Consigliere
GALIFFA ILARIA	Consigliere
LUCIDI ALESSANDRA	Consigliere
MEDORI LUIGINO	Consigliere
TALVACCHIA SIRIO	Consigliere
CATENA FABIOLA	Consigliere
FORLINI ALESSANDRO	Consigliere
ROSATI DARIA	Consigliere

Totale presenti n.13 e assenti n. 0

Il Presidente Romandini Elicio nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa ROSANNA PANELLA**, incaricato della redazione del verbale.

Immediatamente eseguibile

S

Il Sindaco- Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno.

Riferisce sul contenuto della proposta in argomento il Sindaco.

Il Sindaco, terminata la relazione, invita i Consiglieri ad intervenire.

Interviene Amatucci che chiede quali sono le motivazioni di questa ulteriore modifica e se è possibile chiedere una maggiorazione di prezzo della concessione in questi casi.

Interviene Forlini che fa presente che questa modifica poteva essere fatta prima, con la prima variazione regolamentare, per evitare i disagi creati ai ricongiungimenti familiari.

Replica il Sindaco: *"Questa amministrazione comunale al momento del suo insediamento ha trovato 192 loculi assegnati provvisoriamente che ha dovuto sistemare, procedendo al collaudo ed alla stipula delle relative concessioni. Ha poi provveduto a realizzare un nuovo reparto di 320 loculi ancora disponibili, che ci consente oggi di fare questa modifica prevedendo la possibilità di consentire il ricongiungimento anche tra genitori e figli, suoceri, generi e nuore purché abbiano un defunto tumulato nel nostro cimitero. La maggiorazione del prezzo di concessione rappresenta un'entrata del nostro bilancio che sarà destinata alla manutenzione straordinaria del cimitero."*

Vista la proposta di deliberazione, il Sindaco invita il Consiglio a votare in merito alla stessa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 10/09/1990 n.285 recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Vista la L.R. Abruzzo del 10/08/2012 n.41 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" e ss.mm.ii., che regola il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri;

Visto l'art. 6 comma 2 della sopra indicata L.R. che stabilisce che nel regolamento di polizia mortuaria, predisposto dai Comuni, vengono stabilite le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri e vengono fissate le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

Viste le successive modifiche intervenute in merito alla suddetta legge regionale n. 41/2012;

Ravvisata l'opportunità di modificare, in alcune sue parti, il suddetto Regolamento Comunale in particolar modo l'art. 27 che disciplina le richieste di tumulazione presso il civico cimitero soprattutto da parte di persone non residenti, al momento del decesso, nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;

Considerato che sono disponibili nuovi loculi e che è possibile pertanto, accogliere le richieste di tumulazione delle salme di persone non residenti al momento del decesso nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata fissandone, contestualmente, i criteri di accoglimento;

Visto l'art.51 del suddetto Regolamento di polizia Mortuaria che disciplina le sepolture private, in particolare il comma 5 che stabilisce che *"il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario"*;

Dato atto che le concessioni cimiteriali vengono rilasciate contestualmente al pagamento dell'intero canone di concessione, nella misura prevista da apposita deliberazione di Giunta Comunale;

Visto l'allegato Regolamento di Polizia Mortuaria che si compone di n.93 articoli, così come modificato dal presente atto;

Visto l'art.42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area interessata ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 6 (Lucidi, Amatucci, Talvacchia, Catena, Forlini e Rosati) espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 13 consiglieri presenti e n. 7 votanti.

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) di modificare l'art.27 comma 2 con la seguente formulazione:

"AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI" SPECIALI

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Nel cimitero possono essere sepolte persone non residenti al momento del decesso purché il coniuge, un parente in linea retta entro il I grado (genitori e figli) o un affine entro il I grado (suoceri generi e nuore) sia residente nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, al fine di consentirne il ricongiungimento. E' consentito, inoltre, il rilascio della concessione del loculo per persona non residente, deceduta e tumulata in altro cimitero, purché il coniuge, un parente in linea retta entro il I grado (genitori e figli) o un affine entro il I grado (suoceri, generi e nuore) sia già tumulato nel civico cimitero di Sant'Egidio alla Vibrata in quanto residente al momento del decesso. In tali casi il prezzo della concessione cimiteriale per la persona non residente è maggiorato del 20% rispetto al prezzo vigente al momento della richiesta, a seconda del reparto del civico cimitero prescelto.

(3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

-di approvare, pertanto, il Regolamento di Polizia Mortuaria che si compone di n.93 articoli, così come testé modificato, che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

-di pubblicare il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Di seguito, su conforme proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
(Provincia di Teramo)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I:	DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1:	OGGETTO
ARTICOLO 2:	COMPETENZE
ARTICOLO 3:	RESPONSABILITA'
ARTICOLO 4:	SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
ARTICOLO 5:	ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
CAPO II:	DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ARTICOLO
6:	DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
ARTICOLO 6BIS:	STRUTTURE PER IL COMMiato
ARTICOLO 6TER:	CASA FUNERARIA
CAPO III:	FERETRI
ARTICOLO 7:	DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
ARTICOLO 8:	VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
ARTICOLO 9:	FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI
ARTICOLO 10:	FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI
ARTICOLO 11:	PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO
CAPO IV:	TRASPORTI FUNEBRI
ARTICOLO 12:	MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO
ARTICOLO 13:	TRASPORTI FUNEBRI
ARTICOLO 14:	TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO
ARTICOLO 15:	ORARIO DEI TRASPORTI
ARTICOLO 16:	NORME GENERALI PER I TRASPORTI
ARTICOLO 17:	RITI RELIGIOSI
ARTICOLO 18:	TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE
ARTICOLO 19:	MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'
ARTICOLO 20:	TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE
ARTICOLO 21:	TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO
ARTICOLO 22:	TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO
ARTICOLO 23:	TRASPORTO DI CENERI E RESTI

TITOLO II: CIMITERI

CAPO I:	CIMITERI
ARTICOLO 24:	ELENCO CIMITERI
ARTICOLO 25:	DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA
ARTICOLO 26:	REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO
ARTICOLO 27:	AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI
CAPO II:	DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
ARTICOLO 28:	DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 29:	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
CAPO III:	INUMAZIONI E TUMULAZIONI
ARTICOLO 30:	INUMAZIONE
ARTICOLO 31:	CIPPO
ARTICOLO 32:	TUMULAZIONE
ARTICOLO 33:	DEPOSITO PROVVISORIO

CAPO IV: *ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI*
ARTICOLO 34: ESUMAZIONI ORDINARIE
ARTICOLO 35: AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE
ARTICOLO 36: ESUMAZIONE STRAORDINARIA
ARTICOLO 37: ESTUMULAZIONI
ARTICOLO 38: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITI E A PAGAMENTO
ARTICOLO 39: RACCOLTA DELLE OSSA
ARTICOLO 40: OGGETTI DA RECUPERARE
ARTICOLO 41: DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO V: *CREMAZIONE*
ARTICOLO 42: MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
ARTICOLO 42BIS: REGISTRO DELLA CREMAZIONE
ARTICOLO 43: URNE CINERARIE
ARTICOLO 43BIS: DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO VI: *POLIZIA DEI CIMITERI*
ARTICOLO 44: ORARIO
ARTICOLO 45: DISCIPLINA DELL'INGRESSO
ARTICOLO 46: DIVIETI SPECIALI
ARTICOLO 47: RITI FUNEBRI
ARTICOLO 48: EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI
ARTICOLO 49: FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
ARTICOLO 50: MATERIALI ORNAMENTALI

TITOLO III: CONCESSIONI

CAPO I: *TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE*
ARTICOLO 51: SEPOLTURE PRIVATE
ARTICOLO 51BIS: RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
ARTICOLO 52: DURATA DELLE CONCESSIONI
ARTICOLO 53: MODALITA' DI CONCESSIONE
ARTICOLO 54: USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
ARTICOLO 55: MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE
ARTICOLO 56: COSTRUZIONE DELL'OPERA –TERMINI

CAPO II: *DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE*
ARTICOLO 57: DIVISIONE, SUBENTRI
ARTICOLO 58: RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI
ARTICOLO 59: RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE
ARTICOLO 60: RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE
ARTICOLO 61: RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

CAPO III: *REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE*
ARTICOLO 62: REVOCA
ARTICOLO 63: DECADENZA
ARTICOLO 64: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA
ARTICOLO 65: ESTINZIONE

TITOLO IV: LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I: *IMPRESE E LAVORI PRIVATI*
ARTICOLO 66: ACCESSO AL CIMITERO
ARTICOLO 67: AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI
ARTICOLO 68: RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE

ARTICOLO 69: RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO
ARTICOLO 70: INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
ARTICOLO 71: ORARIO DI LAVORO
ARTICOLO 72: SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ARTICOLO 73: VIGILANZA
ARTICOLO 74: OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

CAPO II: *IMPRESE POMPE FUNEBRI*
ARTICOLO 75: FUNZIONI – LICENZA
ARTICOLO 76: DIVIETI

TITOLO V: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I: *DISPOSIZIONI VARIE*
ARTICOLO 77: ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI
ILLUSTRI O BENEMERITI
ARTICOLO 78: MAPPA
ARTICOLO 79: ANNOTAZIONI IN MAPPA
ARTICOLO 80: REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
ARTICOLO 81: SCHEDARIO DEI DEFUNTI
ARTICOLO 82: SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

CAPO II: *NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI*
ARTICOLO 83: EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 84: CAUTELE
ARTICOLO 85: DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA
MORTUARIA
ARTICOLO 86: CONCESSIONI PREGRESSE
ARTICOLO 87: SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE
MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO
ARTICOLO 88: RIMESSE DI CARRI FUNEBRI – NORMA TRANSITORIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie 7 luglio 1934, al D.P.R. 10/09/90 n.285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2 COMPETENZE

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n.142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

(3) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n.142 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessioni.

ARTICOLO 3 RESPONSABILITA'

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitati situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate individuate dal successivo articolo 18/1;
 - d) l'inumazione in campo comune;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) il feretro delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempreché non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 10;
 - h) il trasporto funebre nell'ambito del Comune quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo articolo 14.
- (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che saranno stabilite dalla Giunta Comunale.
- (4) La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 32, 2° comma, lettera g), della legge 8 giugno 1990, n.142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- (1) Presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285 del 10/9/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

ARTICOLO 6

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei presso l'ospedale Val Vibrata A.S.L. di Teramo Presidio di Sant'Omero.
- (2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- (3) Nel deposito di osservazione la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari è disciplinata dalle disposizioni vigenti presso l'ospedale.
- (4) Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- (5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati

nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13/2/1964, n.185.

(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

ARTICOLO 6 BIS STRUTTURE PER IL COMMIATO

(1) Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto - intendendo per nucleo familiare la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado - per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato.

(2) Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.

(3) Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

(4) L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

(5) Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dal Comune nello strumento urbanistico locale.

(6) Le strutture per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

ART.6 TER CASA FUNERARIA

(1) La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere;
- b) trattamento conservativo;
- c) trattamenti di tanatocosmesi;
- d) custodia ed esposizione del cadavere;
- e) attività proprie delle strutture per il commiato.

(2) Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private.

(3) L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro

quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa.

(4) Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dal Comune nello strumento urbanistico locale.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 7 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

(1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato o dal responsabile della ditta che effettua il trasporto del feretro.

(2) Il dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

(3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazioni:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.),
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10/9/90 n.285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi dell'articolo 68 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
- b) per tumulazioni:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10/9/90, n.285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/90, n.285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporto, da Comuni a Comuni, con percorso non superiore ai 100 Km:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/90, n.285, sempre che sia destinato all'inumazione;
- e) per cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescindendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10/09/90, n.285.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 9, lettera a) per salme di

persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 11 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

ARTICOLO 13 TRASPORTI FUNEBRI

(1) Nel territorio del Comune i trasporti sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del

D.P.R. 10/9/1990 n.285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'articolo 19/2 del citato D.P.R. 10/9/1990 n.285.

ARTICOLO 14 TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

- (1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
- a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'articolo 10, la sosta lungo il percorso;
 - b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.
- (2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
- (3) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

ARTICOLO 15 ORARIO DEI TRASPORTI

- (1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
- (2) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

ARTICOLO 16 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

- (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
- (2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- (3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 20 deve restare in consegna al vettore.
- (4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 17 RITI RELIGIOSI

- (1) I Sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- (2) La salma può sostare in chiesa sia per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa che per le esequie.

ARTICOLO 18

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

- (1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- (4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissi in tariffa.
- (5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti e feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.
- (6) Il trasporto di resti mortali e anatomici possono essere eseguiti anche con l'impiego di mezzo privato, fermo restando le prescrizioni di natura sanitaria.

ARTICOLO 19

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

- (1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- (2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- (3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 20

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 8.
- (4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi,

quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

(7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'articolo 13.

(8) Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(9) Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 21

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 22

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 23

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 24 ELENCO CIMITERI

(1) Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con l'unico cimitero comunale sito in viale Abruzzi

ARTICOLO 25 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 22, 23 e 25 della legge 8/6/1990, n.142.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(6) Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 26 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità (o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale).

ARTICOLO 27 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

- (2) **Nel cimitero possono essere sepolte persone non residenti al momento del decesso purché il coniuge, un parente in linea retta entro il I grado (genitori e figli) o un affine entro il I grado (suoceri generi e nuore) sia residente nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, al fine di consentirne il ricongiungimento. E' consentito, inoltre, il rilascio della concessione del loculo per persona non residente, deceduta e tumulata in altro cimitero, purché il coniuge, un parente in linea retta entro il I grado (genitori e figli) o un affine entro il I grado (suoceri generi e nuore) sia già tumulato nel civico cimitero di Sant'Egidio alla Vibrata in quanto residente al momento del decesso.**In tali casi il prezzo della concessione cimiteriale per la persona non residente è maggiorato del 20% rispetto al prezzo vigente al momento della richiesta, a seconda del reparto del civico cimitero prescelto.
- (3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 28 DISPOSIZIONI GENERALI

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- (4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e dal successivo art. 29.
- (5) Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale vi provvede il Sindaco con propria ordinanza

ARTICOLO 29 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- (1) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- (2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della A.S.L.. Si applica l'articolo 50 della legge 8/6/1990 n.142.
- (3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:
- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili

nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

c) campi per la costruzione di sepolture a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

d) tumulazioni individuali (loculi);

e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi;

f) cellette ossario;

g) nicchie cinerarie;

h) ossario comune;

i) cinerario comune.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.

(6) Il cinerario dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 30 INUMAZIONE

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 31 CIPPO

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome ed età di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 120 dal

piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

ARTICOLO 32 TUMULAZIONE

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25., altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parte di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 19/9/1990, n.285.

ARTICOLO 33 DEPOSITO PROVVISORIO

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

(3) la durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMALOZIONI

ARTICOLO 34 ESUMAZIONI ORDINARIE

- (1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio e agosto).
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- (4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 35 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

- (1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 36 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- (5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 37

ESTUMULAZIONI

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- (4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato, dal responsabile del servizio, in anni 5 (cinque) per le salme tumulate da più di 20 anni e in anni 10 (dieci) per quelle tumulate per un periodo inferiore ai 20 anni.
- (8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.
- (9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 38

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

- (1) Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23/12/1865, n.2704, e successive modificazioni.

ARTICOLO 39

RACCOLTA DELLE OSSA

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 40

OGGETTI DA RECUPERARE

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in

ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è conseguito al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 41 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 42 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

(1) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- iscrizione certificata dal rappresentante legale ad associazioni riconosciute che abbiano, tra i propri fini statutari, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del

defunto fatta in data successiva a quella della iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente articolo vale anche contro il parere dei familiari.

- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt.74,75,76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale al Comune di ultima residenza del defunto;
 - la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto.
- (2) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere possa essere cremato.

ART.42 BIS REGISTRO DELLA CREMAZIONE

- (1) E' istituito presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria, in applicazione della L.R. n 41 del 10/08/2012 il Registro per la Cremazione.
- (2) Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
- (3) Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art 602 del Codice Civile. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
- (4) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
- (5) In caso di consegna dell'urna al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sul registro sono annotati:
- numero progressivo e data;
 - cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - modalità di espressione della volontà;
 - eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto, cui viene consegnata l'urna;
 - cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
 - spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa vigente e da regolamento di Polizia Mortuaria

ARTICOLO 43 URNE CINERARIE

- (1) Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere sigillate e riposte in un colombario appositamente predisposto;
- (2) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte;

(3) Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà del defunto, alternativamente la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

(4) L'Ufficiale dello Stato Civile, secondo le modalità previste dall'art. 3 lettera g) della L. 130/2001 dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni.

(5) Resta l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e conservare per un periodo minimo di 10 anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei a prescindere dalla pratica funeraria prescelta per eventuali indagini per causa di giustizia.

(6) Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari privati. Questi ultimi devono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale; devono avere destinazione stabile e devono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidare alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto dietro richiesta o consenso delle famiglie e dell'ente morale stesso. E' inoltre consentito l'affidamento dell'urna cineraria ai richiedenti secondo le modalità previste dall'art.33 della L.R. n.41 del 10/08/2012.

(7) La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art.343 T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1937 n.1265 e dell'art.33 co. 3 della L.R. 41 del 10/08/2012, risulta da apposito verbale redatto in triplice copia, delle quali una rimane presso il custode del cimitero, una a chi prende in consegna l'urna e la terza all'Ufficio dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.

(8) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

ARTICOLO 43 BIS DISPERSIONE DELLE CENERI

(1) La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile ai sensi della L. n.130/2001 è consentita:

- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
- b) in natura;
- c) in aree private.

(2) La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in mare;
- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

(3) La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

(4) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

(5) E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altre utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

(6) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'associazione a cui il defunto

risultava iscritto o, in mancanza, dal personale incaricato dal Comune.

(7) I soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri.

(8) Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

(9) Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.

(10) La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

(11) La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

(12) Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 44 ORARIO

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 45 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

(2) E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 46 DIVIETI SPECIALI

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 47 RITI FUNEBRI

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile di polizia mortuaria.

ARTICOLO 48 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

- (1) Sui loculi e sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- (2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- (3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- (4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- (5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

(6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'articolo 86.

(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 49

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 50

MATERIALI ORNAMENTALI

(1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, mensole ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi o rendono impossibile la lettura delle altre tombe, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 41 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 51 SEPOLTURE PRIVATE

(1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 29 l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole ecc.).

(5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'articolo 53 legge 8/6/1990 n.142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria (cui è affidata l'istruttoria dell'atto).

(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 51 BIS RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

(1) E' consentita la rateizzazione del pagamento della concessione cimiteriale per il loculo qualora il reddito in valore di ISEE del nucleo familiare del deceduto o comunque del nucleo familiare del richiedente la concessione purché parente e/o affine di primo grado e, qualora assenti, parente e/o affine di secondo grado con il deceduto non superi il limite previsto dalla Regione Abruzzo per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(2) Il pagamento rateizzato non potrà protrarsi per un periodo superiore a 12 mesi dalla data di concessione, per un numero massimo di sei rate. L'eventuale inerzia nel versamento di almeno due rate consecutive costituisce inadempienza dell'obbligo previsto nell'atto di concessione, con conseguente avvio dell'azione di recupero del credito.

ARTICOLO 52 DURATA DELLE CONCESSIONI

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(2) La durata è fissata:

- a) in (99) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in (25) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in (35) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

(3) A richiesta degli interessati è consentito, fatta eccezione del loculo per sepolture private individuali, il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

(5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

(6) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ARTICOLO 53 MODALITA' DI CONCESSIONE

(1) La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'articolo 51, limitatamente ai loculi, può concedersi solo in presenza della salma.

(2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore del coniuge superstite ultrasessantacinquenne, ed anche a favore di parenti ed affini col defunto, entro il terzo grado, siano essi superstiti ultrasessantacinquenni o già

deceduti con una concessione residua uguale o superiore ai trentacinque anni, oppure a persone sole che non abbiano discendenti diretti entro il secondo grado e/o parenti in linea collaterale entro il terzo grado. In quest'ultimo caso resta inteso che la deroga si attiva limitatamente alla procedura contabile e non ricomprende l'individuazione e l'assegnazione del loculo che avverrà solamente in presenza di salma così come recita il comma 1.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'articolo 51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

(7-bis) Nella tumulazione è consentita la sepoltura di più feretri, purché tenuti separati fra di loro e rientranti nei seguenti casi:

a) resti mortali, raccolti in cassetta di zinco, in loculo con salma del coniuge o del convivente e/o con uno dei genitori;

b) resti mortali di coniugi o più congiunti legati in vita da parentela in linea retta fino al 2° grado (nonni e nipoti) ed in linea collaterale, affini compresi, di 2° grado (fratelli e/o cognati), raccolti separatamente in cassette di zinco, in un'unica celletta ossaria e fino a completa capienza.

(8) Per le salme e/o resti mortali di coloro che hanno lasciato in vita il coniuge o la/il convivente more uxorio senza prole od anche con prole, purché non residente nel territorio comunale e che presenta minorazioni permanenti psico-fisiche tale da non poter utilizzare le scale per le onoranze funebri, è consentito, a richiesta, il rilascio di concessione di loculi situati alla prima fila, quella più in basso, nei limiti della disponibilità dei loculi liberi; identica concessione è rilasciata a salme e/o resti mortali di coloro che hanno lasciato a sé superstiti parenti in linea retta di primo grado o in linea collaterale di secondo grado, purché in vita conviventi con il defunto, e presentino, anch'essi, minorazioni permanenti psico-fisiche tali da inibire l'uso di scale, nei limiti della disponibilità dei loculi liberi e che non abbia prole convivente od anche con prole, purché non residente nel territorio comunale.

ARTICOLO 54

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

(1) Salvo quanto già previsto dall'articolo 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968

n.15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(5) I casi “di convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

(6) L’eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n.15 dal fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno (tre) anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nel limite dell’atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 55

MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l’altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l’apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l’ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

(4) Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

(5) Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l’affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

ARTICOLO 56

COSTRUZIONE DELL’OPERA - TERMINI

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 51, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all’art.69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 57

DIVISIONE, SUBENTRI

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 54 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 54, che assumono la qualità di concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 58

RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

(1) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" * anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari $1/N$ della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

* "N" = numero di anni di durata della concessione

ARTICOLO 59 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 60 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'articolo 54, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

(3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 61

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'articolo 51, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

(3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 60.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 62 REVOCA

(1) Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 63 DECADENZA

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 53, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 56, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 55;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 64 PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI LA DECADENZA

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 65 ESTINZIONE

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 52, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 66
ACCESSO AL CIMITERO

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- (3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- (4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 44 e 45 in quanto compatibili.

ARTICOLO 67
AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE
PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- (4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- (5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del

Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

ARTICOLO 68

RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 66, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

(3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 69

RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 70 INTRODUZIONE

E DEPOSITO DI MATERIALI

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 71

ORARIO DI LAVORO

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 72

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

(1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo lapidi individuali.

(2) Le Imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 73 VIGILANZA

(1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, ai lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restrizione del deposito cauzionale di cui agli artt.66 e 68.

ARTICOLO 74 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

(1) Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

(2) Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di Ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di Ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 75
FUNZIONI - LICENZA

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ARTICOLO 76
DIVIETI

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 77
ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A
CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

(1) All'interno del Cimitero principale del Comune principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 78
MAPPA

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 79
ANNOTAZIONI IN MAPPA

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 80
REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

(1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine

cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 81 SCEDARIO DEI DEFUNTI

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'articolo 80 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 78.

ARTICOLO 82 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 83 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni che saranno stipulate successivamente alla sua entrata in vigore, fatta eccezione per le concessioni ancora da stipulare per regolarizzare le assegnazioni per le quali alla data di adozione del presente regolamento sia intervenuto il relativo pagamento. A tal fine fa fede la data della quietanza rilasciata dal tesoriere.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.

(4) Le disposizioni di cui all'articolo 55 hanno decorrenza a partire da 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Gli adempimenti di cui all'articolo 58, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA **(Provincia di Teramo)**

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674
e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 84 **CAUTELE**

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazione, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 85 **DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA** **MORTUARIA**

(1) Ai sensi dell'articolo 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.142.

ARTICOLO 86 **CONCESSIONI** **PREGRESSE**

(1) Salvo quanto previsto dall'articolo 83 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 87 **SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE** **MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ARTICOLO 88

RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA

(1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Romandini Elicio

Il Segretario Comunale
F.to: ROSANNA PANELLA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

Impegno n. _____ Prenot. d'impegno _____ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: Dott.ssa Marina Marchegiani

Prot. n. _____ Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

Il Messo Comunale

Visto: Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa ROSANNA PANELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa ROSANNA PANELA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo, si compone di n. _____ fasciate e n. _____ allegati.

Sant'Egidio alla Vibrata, li _____

L'Istruttore Amministrativo